

AVVISO PUBBLICO

“FRI-Calabria - Fondo Regionale per il sostegno all’innovazione e ai settori strategici” – PR CALABRIA FESR FSE+ 2021/2027

FAQ al 09 ottobre 2025

1. Domanda: Non risulta ben chiaro il funzionamento della forma ed intensità delle agevolazioni (par. 3.5 punti 1, 2, 3 e 4). Si riporta, infatti, che il fondo perduto è “concesso nella misura massima del 30 % e comunque entro i limiti dell’intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità re-gionale in vigore al momento in cui è concesso l’aiuto”. Nel caso di PI la carta degli aiuti a finalità regionale attualmente in vigore (decisione della Commissione europea C(2021)8655), riporta un li-vello di intensità di aiuto massimo pari al 60% (50% per le MI e 40% per le GI). Alla luce di ciò e di quanto riportato nell’avviso pubblico del FRI (con specifico riferimento all’apertura evidenziata dalla frase riportata ed evidenziata con la sottolineatura), qual è la misura massima da considera-re: il 30% o fino al 60% (nel caso di PI)

R: Il contributo a fondo perduto è concesso nella misura massima del 30% per tutte le imprese. Il par. 3.5.1 riporta le intensità massime di aiuto da Regolamento GBER a titolo meramente informativo.

2. Domanda: Nel paragrafo 4.4 alla lettera h) si fa riferimento al modello di Sintesi di Delibera. Non essendoci la premessa “ove ricorre”, tale modello deve intendersi obbligatorio al momento di presentazione della domanda?

Nel caso in cui non si intenda ricorrere ad alcun prestito come dovremmo comportarci all’atto di caricamento degli allegati sulla piattaforma non essendo presente il modello?

R: Il documento di sintesi della Delibera è rilasciato dalla Banca convenzionata ed è un documento obbligatorio, pena l’inammissibilità. L’impresa deve necessariamente rivolgersi per la concessione del finanziamento bancario, compresa la quota di finanziamento agevolato con risorse CDP, ad una banca finanziatrice. A seguito della valutazione di merito creditizio, la Banca consegnerà la sintesi di delibera. L’impresa, quindi, potrà presentare alla Regione, tramite l’apposita piattaforma, la domanda di agevolazioni sotto forma di contributo a fondo perduto e conto interessi, allegando la sintesi di delibera e ogni altra documentazione prevista dall’Avviso. A norma di quanto prevede l’Avviso, non è possibile richiedere il contributo regionale in assenza della sintesi di delibera bancaria.

3. D: Al paragrafo 3.4, punto1, sottopunto 1.1 lett a), si riporta che sono ammissibili le spese per “macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica [omissis], in linea con i dettami dell’Industria 4.0 e del Green Deal europeo, compatibili con le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti e servizi, ovvero processi di produzione sostanzialmente migliorati per raggiungere obiettivi di transizione

ecologica e digitale” ciò significa che se un impianto, macchinario o attrezzatura non è 4.0 non rientra nelle spese ammissibili??

R: Sono ammissibili macchinari, impianti e attrezzature anche non rientranti in industria 4.0, tenendo presente che l’avviso sostiene investimenti per favorire modelli di produzione che facciano perno sulla transizione ecologica e digitale.

4. D. Con la presente si intende chiedere se gli impianti fotovoltaici rientrano nella voce Macchinari, impianti ed attrezzature varie o nella voce Opere murarie e assimilate.

R.: L'impianto fotovoltaico rientra nella voce Macchinari, impianti e attrezzature, mentre le eventuali opere murarie e assimilate correlate sono imputabili alla voce Opere murarie e assimilate

5. D. è possibile cumulare la garanzia sui finanziamenti bancari ai sensi L. 662/96 di MCC con le agevolazioni del bando FRI?

R. La compatibilità della garanzia sui finanziamenti bancari ai sensi L. 662/96 di MCC con le agevolazioni del bando FRI deve essere valutata con la Banca convenzionata, tenendo presente che le risorse CDP con cui è concesso il finanziamento agevolato (quota 30%) sono munite di garanzia di ultima istanza dello Stato. Quindi, al fine di evitare la duplicazione delle garanzie pubbliche, si ritiene che non si possano assumere altre coperture finanziate con risorse pubbliche, compresa la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia sul finanziamento bancario (quota 30%).